



Via Stadio, 11/a - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 259811 - Fax 0437 259888
Sito: www.cassaedilebl.it - e-mail:info@cassaedilebl.it

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI BELLUNO REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE

aggiornato con decorrenza dal 1° ottobre 2017

Assistenze extracontrattuali

§ A La Cassa Edile di Belluno eroga in favore dei propri iscritti le seguenti forme di assistenza.

1. **Contributo di studio per figli frequentanti le scuole medie inferiori e superiori**
2. **assegno di studio per figli studenti universitari**
3. **borse di studio per studenti universitari (a concorso)**
4. **assegno matrimoniale**
5. **contributo per protesi e cure dentarie**
6. **contributo per protesi acustiche**
7. **contributo per protesi oculistiche**
8. **contributo per protesi ortopediche**
9. **assegno per invalidità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale**
10. **assegno funerario**
11. **riconoscimento di fedeltà al settore**
12. **premio di ingresso nel settore Edile e premio di permanenza nel settore Edile**
13. **assistenza straordinaria per casi di particolare gravità**
14. **interventi a favore di dipendenti da imprese in stato fallimentare o in amministrazione controllata o in concordato preventivo.**

§ B **Requisito per il diritto alle assistenze**

1. Ha diritto alle assistenze di cui al presente Regolamento il lavoratore che sia in regola con i seguenti requisiti:
 - sia iscritto alla Cassa Edile di Belluno al momento della maturazione del diritto e risulti dipendente da impresa in regola con l'invio della documentazione mensile prevista dagli artt. 4 e 5 del "Regolamento Imprese"; in mancanza di detta documentazione la Cassa Edile terrà in sospeso la pratica fino a tanto che l'impresa non avrà regolarizzato la sua posizione;
 - risultino registrati a suo favore presso la Cassa Edile di Belluno versamenti corrispondenti ad almeno 600 ore ordinarie di lavoro nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto. (accordo 23 ottobre 1989)
 - abbia presentato la domanda corredata dei documenti espressamente richiesti caso per caso con le modalità ed entro i termini stabiliti per ogni forma di assistenza.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore mantiene il diritto alle prestazioni per sei mesi purché possa dimostrare di non aver nel frattempo cambiato settore.

3. In caso di morte del beneficiario, il diritto alle assistenze di cui ai punti 1,2,3,5,6,7 e 8 del precedente § A permane a favore degli eredi legittimi a carico per una durata massima di NOVE mesi dalla data del decesso.
4. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, a norma del capoverso 14 dell'articolo 38 del c.c.n.l. 7.10.87 e successive modificazioni, si riserva il diritto di adeguare in ogni momento il Regolamento alle esigenze di funzionalità e di disponibilità finanziaria della Cassa.

§ C **Commissione per l'esame delle assistenze**

1. Presso la Cassa Edile è costituita una apposita Commissione di esame delle richieste di assistenza. Detta Commissione è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore della Cassa Edile.
2. A detta Commissione è demandato il compito di accertare, in caso di domande per indennità di morte o di invalidità permanente, le circostanze dell'infortunio e il grado di invalidità. Per l'esame di tali casi può essere chiamato a far parte della Commissione un medico legale nominato dal Comitato di Gestione.
3. La Commissione è autorizzata ad erogare, in casi di particolare bisogno e gravità, contributi a titolo straordinario fino ad un importo massimo di € 930,00.
4. Poiché la regolamentazione concernente le provvidenze elencate nel § A del presente articolo deve intendersi formulata in base allo spirito di mutualità che anima la Cassa Edile, viene esclusa ogni analogia con la specifica materia previdenziale ed infortunistica. Su tale spirito deve essere uniformata ogni decisione che la Commissione sarà chiamata ad assumere in ogni caso ed inappellabilmente. Pertanto, in caso di eventuale divergenza tra le parti in ordine all'esecuzione del presente Regolamento, la Commissione agirà uniformandosi all'equità piuttosto che in base allo stretto diritto.

§ D **Contributo di studio per figli frequentanti le scuole medie inferiori e superiori**

- Il contributo di studio è erogato in favore dei figli e assimilati a carico del Lavoratore che frequentino le scuole medie inferiori e superiori, nelle seguenti misure:
1. € 90,00 per i figli a carico che frequentino le scuole medie inferiori.
 2. € 120,00 per i figli a carico che frequentino le scuole medie superiori.

3. Il contributo verrà pagato agli aventi diritto entro il 31 dicembre.
4. **DOMANDE**
La domanda va presentata fra il 1° settembre ed il 30 novembre di ogni anno, utilizzando il modello 30B corredato dalla dichiarazione appositamente predisposta di anno in anno, inviata direttamente dalla Cassa Edile o da richiedersi alla stessa.

§ E Assegni di studio per universitari

1. Ai figli a carico dei lavoratori edili in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che frequentano regolari corsi universitari, è concesso un assegno di studio annuale di € 311,00.
2. Analogo assegno è concesso anche agli studenti lavoratori frequentanti regolari corsi universitari, che nell'estate precedente abbiano lavorato nel settore edile in provincia di Belluno ed abbiano maturato almeno 200 ore di lavoro ordinario.
3. L'assegno di studio viene concesso per un numero di anni non superiore a quello previsto dal corso di laurea frequentato. In ogni caso sono esclusi gli studenti fuori corso.
4. **DOMANDE**
La domanda va presentata sul modello 30B (bianco), corredata dal certificato di iscrizione al nuovo anno accademico e dalla dichiarazione predisposta dalla Cassa Edile.

§ F Concorso per borse di studio per universitari

1. La Cassa Edile istituisce, annualmente, un concorso a cinque borse di studio a favore di studenti universitari figli di lavoratori edili iscritti alla Cassa stessa ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, che dimostrino di aver superato tutti gli esami contemplati dal piano di studi con una media non inferiore ai 27/30.
2. L'importo di dette borse di studio e le modalità per la partecipazione saranno stabiliti anno per anno dagli Organi amministrativi della Cassa e verranno resi noti mediante apposito bando.
3. Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate dal Comitato di Gestione della Cassa il quale, sulla scorta dei titoli presentati dai candidati, predisporrà, a sua completa discrezione, una graduatoria; le borse di studio saranno concesse ai cinque primi classificati.
4. Costituirà titolo preferenziale la frequenza di una facoltà a indirizzo edile.
5. Le borse di studio di cui al punto 1. non sono cumulabili agli assegni di studio di cui al § E. Pertanto il percepimento della borsa di studio esclude il diritto all'assegno di studio.

§ G Assegno matrimoniale

1. Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Belluno che abbiano contratto matrimonio è assegnato un contributo di € 311,00.
2. **DOMANDE**
La domanda, redatta sull'apposito mod. 30B (bianco), va presentata entro tre mesi dalla data delle nozze, corredata dal certificato di matrimonio rilasciato dall'ufficio di stato civile.

§ H Contributo per cure e protesi dentarie

1. Il lavoratore edile iscritto ed in regola con le contribuzioni richieste per le prestazioni extracontrattuali ha diritto ad un contributo sulle spese dentarie sostenute per sé e per i familiari a carico.

2. **CURE E PROTESI PER SE'**
Il rimborso sarà del 40 per cento dell'importo.
3. **CURE E PROTESI PER I FAMILIARI**
Il rimborso sarà del 30 per cento dell'importo.
4. Il limite complessivo annuo dei rimborsi per cure e protesi dentarie non potrà comunque superare € 950,00 per ciascun anno solare.

5. DOMANDE

Le domande vanno presentate entro TRE MESI dalla data della fattura o ricevuta fiscale, redatte sul mod. 30/B (bianco). Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- **fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal dentista o dall'odontotecnico, regolarmente quietanzata;**
- **dichiarazione del dentista o dell'odontotecnico attestante l'identità della persona curata cui la fattura si riferisce;**
- **per i familiari: dichiarazione del lavoratore attestante che il familiare per il quale richiede il rimborso è a suo carico;**
- **le fatture o ricevute fiscali originali saranno restituite all'interessato.**

§ I Contributo per protesi acustiche, oculistiche, ortopediche

1. Il lavoratore beneficia per sé e per i familiari a carico di un contributo sulla spesa sostenuta e documentata da regolare fattura o ricevuta fiscale accompagnata da prescrizione sanitaria.
2. Il rimborso sarà del 40 per cento dell'importo della fattura se trattasi di protesi per il lavoratore iscritto o del 30 per cento se trattasi di familiare a carico.
3. I contributi si riferiscono esclusivamente all'acquisto di protesi. Non vengono pertanto prese in considerazione eventuali spese sostenute per visite specialistiche, medicine, cure o interventi chirurgici.
4. Nel corso di un anno solare ogni lavoratore edile iscritto ha diritto per sé e per i familiari, di un contributo per protesi acustiche, oculistiche e ortopediche che non superino, complessivamente l'importo di € 950,00.

5. DOMANDE

Le domande, redatte sull'apposito mod. 30/B (bianco), vanno presentate entro TRE MESI dalla data della fattura o ricevuta fiscale. Alle domande vanno allegate:

- **la fattura o ricevuta fiscale originale, accompagnata da prescrizione sanitaria o da dichiarazione attestante l'identità della persona cui la fattura si riferisce**
- **per i familiari: dichiarazione del lavoratore attestante che il familiare per il quale richiede il rimborso è a suo carico.**
- **Per le protesi oculistiche è sufficiente allegare alla fattura o ricevuta fiscale il prospetto optometrico di un laboratorio ottico qualificato.**
- **Le fatture o ricevute fiscali originali saranno restituite all'interessato.**

§ L Assegno per invalidità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale

1. Al lavoratore edile regolarmente iscritto che, in seguito ad infortunio per cause non inerenti all'attività professionale, ne consegua una invalidità in forma permanente che lo renda inabile al lavoro nel settore dell'edilizia, viene concesso un assegno fino a € 3.100,00, il cui importo sarà proporzionato all'entità dell'invalidità accertata e stabilita caso per caso dall'apposita Commissione di cui al § C del presente articolo.

- Clausole particolari:
- l'indennità viene corrisposta soltanto in caso di invalidità a seguito di infortunio che non derivi in alcun caso da attività professionale di qualsiasi tipo.
 - Sono compresi nell'indennità i rischi inerenti l'uso e la guida di mezzi di trasporto quali automobili e motociclette di qualsiasi cilindrata, biciclette ed altri mezzi di locomozione perché non impiegati per scopi agonistici.
 - sono escluse le malattie, sia professionali che extraprofessionali e tutti gli infortuni riconosciuti dall'INAIL.
 - Sono inoltre esclusi dall'indennità gli infortuni derivanti da sports pericolosi o temerari quali il pugilato, la lotta, l'alpinismo in roccia, i salti dal trampolino, speleologia, volo e qualsiasi attività che preveda l'uso delle armi da fuoco.
 - Sono parimenti esclusi malattie ed infortuni derivanti da guerre, insurrezioni, tumulti, aggressioni, atti di terrorismo, movimenti tellurici, servizio militare, ubriachezza, proprie azioni delittuose, gravi imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà o per legittima difesa, ingestione od assorbimento volontario di veleni o droghe, o tentato suicidio, o le conseguenze di operazioni chirurgiche.
 - non vengono considerati gli infortuni avvenuti al di fuori del territorio nazionale.
 - E' a carico del richiedente provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto. La Cassa Edile si riserva, tramite l'apposita Commissione, di determinare inappellabilmente il diritto alla provvidenze.
 - Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, la indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

2. Computo dell'invalidità

Ai fini della concessione dell'indennità per inabilità permanente a seguito di infortunio extraprofessionale, si richiede la constatata incapacità di riprendere l'attività nel settore dell'edilizia computato in senso puramente indicativo, secondo la seguente tabella e alle condizioni in precedenza fissate:

	Dx	Sx
per la perdita totale di un arto superiore	70%	60%
per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%	50%
per la perdita di un arto inferiore sopra il ginocchio	60%	60%
per la perdita di un arto inferiore dal ginocchio	50%	50%
per la perdita di un piede	40%	40%
per la perdita di un pollice	10%	10%
per la perdita di un altro dito	5%	5%
per la perdita di un dito del piede	3%	3%

per la sordità completa di un orecchio	10%
per la sordità completa ad ambedue gli orecchi	40%
per la perdita totale della vista ad un occhio	25%
per la perdita totale della vista ad ambedue gli occhi	100%

In caso di mancino, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazioni, la percentuale sopra riportata viene ridotta in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le dita si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale. In caso di perdita anatomica o minorazione di organi o arti già in precedenza colpiti, le percentuali suindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In ogni caso la valutazione del grado di inabilità viene effettuata direttamente e caso per caso dall'apposita Commissione, quindi i limiti e le percentuali stabiliti nel presente paragrafo devono considerarsi puramente orientativi.

L'infortunio dovrà essere denunciato entro 90 giorni dalla data dell'evento, indipendentemente dalla gravità delle lesioni riportate o dalle conseguenze prevedibili. L'invalidità permanente riscontrata, purché sia diretta conseguenza dell'infortunio, sarà indennizzata solo se segnalata entro nove mesi dalla prima notificazione dell'incidente. La Cassa Edile si riserva di richiedere, caso per caso, tutta la documentazione necessaria ai fini di una più completa definizione della pratica.

§ M Assegno funerario

- In caso di morte del lavoratore regolarmente iscritto, viene concesso al coniuge superstite (o in sua mancanza, agli eredi legittimi) un assegno funerario di € 311,00.
- Assegno di pari importo viene concesso al lavoratore iscritto in caso di decesso del coniuge o di un figlio, purché i medesimi risultino a suo carico. Qualora il decesso del lavoratore iscritto sia avvenuto per conseguenze dirette di un infortunio extraprofessionale, l'assegno sarà di € 1.240,00, con le limitazioni previste dalle clausole contenute nel precedente § L.
- DOMANDE
 - la domanda, redatta sull'apposito modulo 30/B (bianco), dovrà pervenire alla Cassa Edile entro TRE MESI dalla data del decesso.
 - in caso di decesso del lavoratore, la domanda dovrà essere firmata dalla vedova o, in sua mancanza, da un erede legittimo.
 - in caso di decesso del coniuge o di un figlio del lavoratore iscritto, la domanda dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione del

richiedente da cui risulti che il familiare deceduto era a suo carico.

- d) in caso di domanda di assegno funerario per decesso del lavoratore iscritto a seguito di infortunio extraprofessionale, è necessario allegare anche un certificato attestante le cause cliniche del decesso e le circostanze che lo hanno causato, in presenza di più eredi legittimi, ai fini della
- e) riscossione dell'assegno è richiesta la delega sottoscritta dagli stessi a favore di una unica persona.

§ N Riconoscimento di fedeltà al settore

1. Il lavoratore che, all'atto dell'ottenimento della pensione, risulti essere stato iscritto alla Cassa Edile per almeno 15 degli ultimi 20 anni e, di questi, almeno 10 in provincia di Belluno;
2. Che in tale periodo non abbia registrato consecutivamente assenze dal settore superiori ad un anno;
3. Che nei 15 anni di cui al punto 1. abbia sempre maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario;
4. Che nell'anno del pensionamento risulti iscritto alla Cassa Edile di Belluno riceverà dalla Cassa Edile un riconoscimento per la sua "Fedeltà al Settore". Detto riconoscimento verrà consegnato nel corso dell'annuale cerimonia indetta in occasione della festa di Santa Barbara (4 dicembre).

§ O Premio di ingresso nel settore Edile e Premio di permanenza nel settore Edile

1. Il lavoratore che non abbia compiuto il 32° anno di età ed inizi la sua prima attività lavorativa – in assoluto – nell'edilizia in provincia di Belluno presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti, o vi si trasferisca per la prima volta da altro settore produttivo, spetta un premio di € 622,00 da corrispondere in due volte, l'una chiamata "Premio di ingresso nel settore Edile" e l'altra denominata "Premio di permanenza nel settore Edile", così strutturato:
2. 50 per cento alla maturazione di 1000 ore di lavoro normale contrattuale effettivamente lavorate dalla data di inserimento nel settore, senza interruzione per accedere, anche temporaneamente, ad altre attività. Per chi sia in possesso dell'attestato di frequenza rilasciato dal CFPME della provincia di Belluno, il premio di ingresso matura dopo 500 ore di lavoro normale effettivamente prestate. Analogo trattamento vale per gli apprendisti (500 ore dal momento in cui acquisiscono la qualifica) e per i contratti di formazione e lavoro (500 ore dal momento in cui trovano conferma). Sono esclusi dal premio di ingresso i contratti a termine. Qualora detti contratti venissero trasformati a tempo indeterminato, per la valutazione in merito al diritto del premio di ingresso, si terrà conto anche dell'anzianità maturata durante il contratto a termine
3. 50 per cento alla maturazione di 3500 ore di lavoro normale contrattuale effettivamente lavorate dalla data di inserimento nel settore senza interruzione per accedere, anche temporaneamente, ad altre attività.
4. Al fine della quantificazione delle ore necessarie per la maturazione del "Premio di ingresso" e di quella di "Permanenza", lo stato di disoccupazione involontaria non superiore a tre mesi, mantiene attiva la possibilità di maturare la prestazione attraverso il cumulo dei singoli periodi lavorati nel settore.
5. I requisiti riferiti alla prestazione lavorativa utile per la maturazione del premio (1000 ore per il premio di Ingresso e 3500 ore per il premio di permanenza) sono

indipendenti da quelli previsti per le altre prestazioni di cui al presente Regolamento.

6. DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata sull'apposito mod. 30/C (bianco) corredata dalla certificazione che sarà richiesta. La domanda dovrà pervenire alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al premio.

§ P Contributi straordinari in casi di particolare gravità

1. Come precisato dal § C del presente articolo, la Commissione per le Assistenze è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo di € 930,00 individuali.
2. Tali contributi sono limitati ai casi di comprovata gravità che non siano contemplati nelle forme di assistenza di cui ai paragrafi precedenti e possono essere erogati anche al di fuori delle clausole fondamentali previste dal § B.
3. DOMANDE
La domanda deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere una dettagliata illustrazione dei motivi che giustificano la richiesta del contributo straordinario. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a produrre ogni altra documentazione utile ai fini di una migliore valutazione del caso.

§ Q Interventi a favore di lavoratori dipendenti da imprese in stato fallimentare, in amministrazione controllata o in concordato preventivo

Ai lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile di Belluno e dichiarata fallita, che possano vantare una anzianità ininterrotta presso tale impresa di almeno 5 anni o minor periodo se l'attività aziendale è inferiore, sono concessi:

1. L'anticipazione del 50 % dell'ammontare delle somme che l'impresa ha trattenuto al lavoratore ma non ha accantonato alla Cassa Edile nei dodici mesi immediatamente successivi all'ultimo mese di regolarità contributiva;
2. La registrazione, ai soli fini del riconoscimento del diritto all'APE (unicamente da parte della Cassa Edile di Belluno), delle ore di lavoro denunciate nei dodici mesi immediatamente successivi all'ultimo mese di regolarità contributiva e anticipazione del 50% dell'importo che, se l'impresa fosse stata in regola con i versamenti, sarebbe stato pagato al lavoratore dalla Cassa Edile di Belluno in occasione della liquidazione annua immediatamente successiva all'interruzione dei versamenti;
3. • Dette anticipazioni saranno erogate solo dopo che il lavoratore avrà sottoscritto formale impegno a: trasferire alla Cassa Edile l'intera somma recuperata a titolo di gratifica natalizia nel caso che, in seguito ad intervento suo personale o di terzi, oppure attraverso azione legale, venisse direttamente in possesso di un importo pari o inferiore al 50% del suo credito; trasferire alla Cassa Edile l'intera somma da questa anticipata a titolo di gratifica natalizia, nel caso venisse direttamente in possesso di un importo superiore al 50% del suo credito.
4. Nel caso in cui il credito del lavoratore, a titolo di gratifica natalizia, sia recuperato dalla Cassa Edile attraverso azione legale da essa direttamente intentata, la medesima provvederà a rimettere al lavoratore interessato le eventuali eccedenze sulle somme già anticipate.
5. Per quanto riguarda l'APE, la Cassa Edile si impegna ad effettuare l'integrazione della quota già anticipata, qualora la ditta regolarizzasse la sua posizione contributiva.
6. Ne deriva che in ogni caso la Cassa Edile assicura al lavoratore il percepimento di metà del suo credito.